



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.7.2009
COM(2009) 420 definitivo

2007/0247 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di**

**una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime
e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica**

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. CONTESTO

Iter

La Commissione ha adottato la sua proposta di direttiva COM(2007) 697 - 2007/0247 (COD) ("direttiva sul miglioramento della regolamentazione") il 13 novembre 2007 e l'ha presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio il 16 novembre 2007 per l'adozione con procedura di codecisione ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 29 maggio 2008. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere il 19 giugno 2008.

Il 6 novembre 2008 la Commissione ha adottato la proposta modificata¹ che contiene, integralmente o parzialmente, molti degli emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura il 24 settembre 2008, a norma dell'articolo 250 del trattato CE.

Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, ha adottato la propria posizione comune in merito alla proposta il 16 febbraio 2009².

La Commissione ha adottato la propria comunicazione relativa alla posizione comune del Consiglio il 17 febbraio 2009³.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 6 maggio 2009.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è diretta a modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva quadro⁴, la direttiva sulle autorizzazioni⁵

¹ COM(2008) 724 definitivo.

² GU C 103E del 5.5.2009, pag.1.

³ COM(2009) 78 definitivo.

e la direttiva sull'accesso⁶, aumentandone l'efficacia, riducendo le risorse amministrative necessarie all'applicazione della regolamentazione economica e rendendo l'accesso alle frequenze radio più facile e più efficiente.

3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1. Osservazioni generali

Nel corso della seduta plenaria del 6 maggio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti alla posizione comune del Consiglio, negoziati con il Consiglio stesso, al fine di assicurare l'adozione in seconda lettura. Gli emendamenti riguardano principalmente:

- in relazione allo spettro: l'introduzione di una maggiore flessibilità grazie alla neutralità tecnologica e dei servizi, seppur con una serie di eccezioni; la possibilità di imporre l'esclusività del servizio in casi limitati; l'adozione di programmi pluriennali nell'ambito della politica in materia di spettro da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, assistita dal gruppo per la politica dello spettro radio; il potere di armonizzare le bande quando occorre rendere negoziabili i diritti; l'esonero dall'obbligo di avviare una nuova attribuzione di diritti in caso di riesame delle restrizioni ai diritti esistenti;
- il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili per la regolazione del mercato ex ante e la risoluzione delle controversie;
- l'ulteriore chiarimento dei requisiti applicabili ai ricorsi presentati contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione;
- la possibilità per la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, di emettere raccomandazioni in merito al ritiro e/o alla modifica di progetti di misure notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione in merito all'imposizione, alla modifica o al ritiro di obblighi ex ante per gli operatori;
- la garanzia che le autorità nazionali di regolamentazione adottino misure volte a promuovere gli interessi dei cittadini tutelando i diritti fondamentali e le libertà degli utenti finali;
- la facoltà, per la Commissione, di adottare ulteriori misure di armonizzazione sotto forma di raccomandazioni o decisioni vincolanti laddove persistano divergenze nell'attuazione dei rimedi;

⁴ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002).

⁵ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002).

⁶ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002).

- il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali di imporre obblighi per la condivisione di risorse o beni correlati alle reti di comunicazioni elettronica;
- il chiarimento di principi e obiettivi che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a seguire, con particolare riferimento al mantenimento di incentivi per l'investimento in nuove infrastrutture di rete salvaguardando nel contempo la concorrenza;
- l'aggiornamento e l'ammodernamento delle disposizioni al fine di migliorare la neutralità tecnologica del quadro;
- nuove disposizioni che definiscano le condizioni e la procedura per imporre la separazione funzionale da parte di un'autorità di regolamentazione nazionale.

La Commissione accoglie gli emendamenti del Parlamento europeo in quanto sono conformi alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta.

Per quanto riguarda l'emendamento 138, la Commissione ha accettato detto emendamento nella proposta modificata dopo la prima lettura del Parlamento europeo, ma ha in seguito appoggiato il testo di compromesso del Parlamento europeo e del Consiglio, ritenendola una soluzione equa. La Commissione potrebbe quindi accettare l'emendamento, ma si adopererà per facilitare il raggiungimento di un compromesso tra i colegislatori in merito alla questione.

3.2. Proposta modificata

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente agli emendamenti votati dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 6 maggio 2009.